



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 1° luglio 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midenà	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario - <i>Relatore</i>

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco p.t. del Comune di Accettura (MT) con nota prot. n. 4675 del 28/05/2025 acquisita da questo Ufficio il 01/07/2025 al prot. n. 930;

VISTA l'ordinanza n. 17 del 1° luglio 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore Dott.ssa Antonella Romanelli;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota in epigrafe richiamata, il Sindaco p.t. del Comune di Accettura, dopo aver rappresentato che:

- *“il Comune di Accettura ha attivato una forma di collaborazione con un altro ente locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'utilizzo di un dipendente in regime di tempo parziale, al fine di sopperire a carenze di personale qualificato in determinati settori strategici”;*
- *“il dipendente in questione, pur restando inquadrato nell'ente di appartenenza, presta parte del proprio orario settimanale presso il Comune di Accettura, svolgendo attività istituzionali in favore dell'Ente”;*
- *“l'Amministrazione comunale intende procedere, nel rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal dipendente per recarsi presso la sede di servizio del Comune di Accettura, tenuto conto della natura sistematica della prestazione resa e dell'interesse pubblico sotteso”;*
- *“in assenza di una disciplina espressa nella normativa vigente riguardo la possibilità per l'ente “utilizzatore” di erogare tale tipologia di rimborsi, sussistono incertezze interpretative circa la legittimità dell'operazione dal punto di vista contabile e dell'armonizzazione dei bilanci”;*

chiede a questa Sezione di esprimere parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in ordine alla possibilità *“...di procedere al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal suddetto dipendente, sulla base delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento:*

- 1. alla compatibilità di tale rimborso con il quadro normativo e contabile di finanza pubblica;*
- 2. all'eventuale natura obbligatoria o discrezionale dell'erogazione del rimborso medesimo;*
- 3. agli eventuali limiti o condizioni da rispettare per la corretta imputazione della spesa nel*

bilancio comunale".

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente occorre verificare se la richiesta di parere formulata dal Comune di Accettura presenti, alla luce dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine ai limiti della funzione consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.

Mentre non sussistono dubbi con riguardo al primo aspetto, provenendo la richiesta di parere in esame da un Comune, come tale incluso nel perimetro dei soggetti giuridici indicati dalla citata disposizione (c.d. "legittimazione soggettiva esterna") ed essendo stata la stessa sottoscritta dal Sindaco del Comune di Accettura (MT), che, ai sensi dell'art. 50, comma 2, TUEL, è l'organo rappresentativo dell'Ente ed in quanto tale legittimato a manifestarne all'esterno la volontà (c.d. "legittimazione soggettiva interna"), ad opposte conclusioni deve, invece, pervenirsi con riguardo alla sua ammissibilità dal punto di vista oggettivo (cfr., in termini, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 41/2024/PAR).

Ed invero, la richiesta di parere non attiene alla materia della contabilità pubblica, sia nella sua accezione più ristretta, sia nella sua accezione dinamica, essendosi l'Ente limitato a richiedere se sia ammissibile, e secondo quali modalità, il rimborso delle spese di viaggio per il personale in "scavalco d'eccedenza", richiamando soltanto l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (che prevede tale istituto), senza sottoporre all'attenzione della Sezione quesiti che rimandino all'applicazione di norme e atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore.

Ai fini della definizione della materia contabilità pubblica, non può rilevare, infatti, *"il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto (di rimborso, nel caso in esame), sul bilancio"* (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) per stabilire la sussistenza del requisito di ammissibilità oggettiva.

Infatti, se è vero che *“ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese e alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinato da normativa di carattere contabilistico”* (cfr. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/2006).

Inoltre, la richiesta in esame non inerisce a specifiche questioni che, nell’ambito della materia considerata, *“possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa”*; occorre distinguere, quindi, *“tra le norme che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa e norme che hanno, invece, meri riflessi finanziari”*, in quanto soltanto la prima tipologia di norme può ricondursi alla nozione dinamica di contabilità pubblica (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2022/QMIG).

Condivide, ad ogni modo, il Collegio quanto incidentalmente affermato nella sopra citata pronuncia della Sezione sarda (all’uopo recependosi quanto statuito nella soggetta materia dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG, nonché in conformi pronunce consultive di altre Sezioni regionali di controllo) riguardo ai profili normativi dell’istituto in questione in raffronto con il c.d. *“scavalco condiviso”*, laddove si precisa che gli spostamenti del personale per raggiungere la sede del Comune utilizzatore non sono riconducibili a missioni o trasferte, proprio in ragione della differenza strutturale del rapporto di lavoro che viene ad instaurarsi con il Comune utilizzatore rispetto a quello che contraddistingue, invece, il personale in *“scavalco condiviso”*, per il quale soltanto – com’è noto - è pattiziamente previsto il rimborso chilometrico per spese di viaggio (art. 23, comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, che rimanda, quanto ai limiti del riconoscimento, all’art. 57 del medesimo contratto collettivo).

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata dichiara oggettivamente inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere formulata dal Comune di Accettura.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Accettura.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 1° luglio 2025.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Antonella ROMANELLI

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 1° luglio 2025

Il Funzionario

Preposto all'Ufficio di Supporto

F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO